



GAZZETTA  
UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4  
Disposizioni in materia di professioni non organizzate




Si tratta di una legge sulle professioni non organizzate, intese come le attività professionali c.d. “non ordinistiche“, al di fuori di ordini e albi: «professione non organizzata in ordini o collegi».

*Legge in attuazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione*

# I punti fermi sono:

**Le associazioni, con  
attestazioni e qualificazioni,  
certificazioni e accreditamento**

**Informazione,  
pubblicità e trasparenza**



**La tutela gli interessi  
coinvolti ed il rapporto  
con il mercato**

associazioni che  
identificheranno le attività,  
con un regolamento e una  
organizzazione, e che per la  
corretta definizione di queste  
attività dovranno stabilire

a cosa serve

quali problemi risolve

i requisiti richiesti  
(titoli di studio)

quali siano i benefici attesi

la disciplina interna e le buone prassi da adottare

Tutto ciò sarà valutato da organismi di attestazione (Uni) e vigilato  
dal Ministero dello Sviluppo Economico.

# ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI



I professionisti **non** regolamentati possono costituire associazioni a carattere professionale e di **natura privatistica**, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati **e** garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta **e** la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Gli statuti **e** le clausole associative delle associazioni professionali devono essere strutturati in modo tale da **garantire la trasparenza delle attività e** degli **assetti associativi**, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa **e** tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità della associazione.

## Inoltre, le associazioni professionali devono:

• 1

---

- Promuovere,, la **formazione permanente dei propri iscritti** e adottare un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 206/2005

• 2

---

- Vigilare sulla **condotta professionale degli associati**

• 3

---

- Stabilire le **sanzioni disciplinari** per le violazioni del predetto D.Lgs. n. 206/2005

• 4

---

- **Promuovere forme a tutela dell'utente**, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore

## ATTESTAZIONI

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento all'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma UNI

## ATTESTAZIONE

Le attestazioni, però **non** rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale ed hanno **validità per tutto il periodo** per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che l'hanno rilasciate.

Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento (Reg. CE n. 765/2008 del 9 luglio 2008) possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche **non** iscritto ad alcuna associazione, il **certificato di conformità alla norma tecnica UNI** definita per la singola professione

## ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

## SANZIONI

La pubblicazione di informazioni **non** veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, contenente informazioni **non** veritiere, sono **sanzionabili in base alle norme in materia di pratica commerciale scorretta** (art 27, D. Lgs. . n. 206/2005)

Le associazioni, a determinate condizioni, possono anche autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'associazione come marchio o attestato di qualità dei propri servizi.

I professionisti che restano fuori dalle associazioni, per una scelta che la legge 4/2013 consente, possono svolgere le medesime attività di cui ci stiamo occupando ma non possono fregiarsi di marchi e attestazioni di qualità.



Proprio per questo: attenzione alla facile confusione tra qualificazione (dell'attività), qualità (dei servizi) e certificazione delle competenze / delle professioni



Le associazioni inserite nell'elenco del MISE, quindi, sono chiamate a promuovere l'attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti

**L'elenco delle associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi è articolato in tre sezioni:**

**Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità dei servizi:**

si tratta di associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una loro parte, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione come marchio o attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore come, ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore;

**Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi:**

sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all'iscrizione. Questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'associazione stessa;

**Forme aggregative:**

sono associazioni che riuniscono diverse associazioni professionali, con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano.

[UNI 11673-1](#) che definisce i criteri per la progettazione della posa in opera dei serramenti  
[UNI 11673 parte 2](#) che definisce i **requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore/posatore di serramenti** con l'obiettivo di costituire uno schema standard di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.


Mentre la parte 2 della norma UNI 11673 riguarda i requisiti delle attività del posatore e la relativa valutazione la parte 3 si sofferma sui requisiti per la formazione e le organizzazioni che se ne occupano

**Venendo al ns tema in particolare questo è il quadro attuale della normazione tecnica sui requisiti relativi all'attività professionale del posatore di serramenti**


[Uni 11673 parte 3](#) che entra nel merito dei **requisiti per l'erogazione di corsi di formazione** e delle relative organizzazioni che se ne occupano

Di conseguenza, le parti 2 e 3 della norma UNI 11673 non aggiungono informazioni tecnico-operative al processo di posa del serramento, ma definiscono le competenze degli operatori inquadrandole nell'ambito di un **riconoscimento certificato**

ma non solo .....



**Relativamente alla parte 3:** vengono **definiti i contenuti e gli argomenti** del corso e il loro sviluppo didattico sia per la formazione che per l'**aggiornamento che viene reso obbligatorio** dalla parte 2, specificando le ore minime per le qualifiche EQ 3 e EQ 4



Vengono definiti i **requisiti minimi delle organizzazioni che erogano i corsi** e che dovranno appartenere o avere una componente significativa a livello nazionale legata al comparto del serramento, nonché gli aspetti etici sia dell'organizzazione stessa che dei docenti. La norma si chiude con la descrizione degli strumenti e degli ambienti per il corretto svolgimento dei corsi



GAZZETTA  
UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4  
Disposizioni in materia di professioni non organizzate

E adesso gli aspetti  
tecnici

STUDIO LEGALE  
CAFIERO

Filippo Cafiero  
Avvocato



20031 Cesano Maderno  
Via A. Strada, 2/a  
(ang. via Duca D'Aosta)  
Tel. e Fax 0362 553599

20131 Milano  
V.le G. Sasso, 37  
Tel. 02 2664762

[studiolegalecafiere@certmail-cnf.it](mailto:studiolegalecafiere@certmail-cnf.it)